

“ADOTTA UNA STRADA, UNA PIAZZA, UN’AIUOLA....” REGOLAMENTO PER LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA ,LA RIQUALIFICAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA CURA DI SPAZI URBANI DEL COMUNE DI MARIGLIANO

(approvato con delibera di C.C. n. 52 del 21.07.2017)

ARTICOLO 1

FINALITÀ

1. L’Amministrazione Comunale, consapevole che la partecipazione diretta dei cittadini alla progettazione, alla manutenzione ed alla cura degli spazi urbani garantisce un miglioramento complessivo della qualità urbana, con il presente Regolamento intende disciplinare la progettazione partecipata, la riqualificazione, l’affidamento e la cura di aree urbane di proprietà pubblica o, comunque, nella disponibilità dell’Ente, da parte di cittadini, condomini, imprese, associazioni ed altri soggetti privati, o pubblici che vi abbiano interesse, in forma individuale o consorziata, ovvero organizzati in Comitati Civici o l’associazione dei cittadini residenti, come meglio indicati all’art. 4 (soggetto proponente).
2. I progetti di riqualificazione, manutenzione e cura degli spazi urbani dovranno rispettare le destinazioni urbanistiche vigenti e gli oneri economico-finanziari per la loro realizzazione dovranno essere sostenuti dai soggetti proponenti.
3. L’Amministrazione Comunale considera la manutenzione degli spazi pubblici e la cura del decoro urbano una priorità della propria azione. La partecipazione diretta dei cittadini ai programmi di manutenzione e cura degli spazi urbani, secondo le modalità del presente Regolamento, è, quindi, da considerare attività ulteriore alla ordinaria attività di manutenzione e cura che resta in capo all’Amministrazione comunale.
4. Gli Enti pubblici, operanti nel territorio comunale, potranno, mediante apposita convenzione, mettere a disposizione del Comune, ulteriori aree di proprietà pubblica per le finalità di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 2

OGGETTO E DISCIPLINA

1. L’affidamento prevede l’assegnazione a soggetti individuali o consorziati ovvero ai soggetti organizzati secondo le disposizioni di cui all’art.4, di spazi ed aree di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell’Ente, nel rispetto delle normativa vigente.
2. L’affidamento avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata “*Convenzione per la riqualificazione, l’affidamento e la cura, di spazi urbani*”, con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7, ed al rispetto delle prescrizioni e degli impegni indicati nell’apposita delibera di Giunta Comunale che approva il progetto

definitivo di riqualificazione e/o manutenzione ed autorizza, alla sottoscrizione della convenzione. Con la sottoscrizione della Convenzione, il soggetto affidatario si assume gli oneri finanziari necessari alla realizzazione delle opere e alla manutenzione delle aree per tutta la durata della Convenzione.

3. L'area urbana oggetto di interventi di riqualificazione, secondo le norme contenute nel presente Regolamento, mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

4. L'affidamento dell'area non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni all'uso dell'area da parte del pubblico.

ARTICOLO 3

AREE AMMESSE

Ai fini del presente Regolamento per spazi urbani si intendono tutte le aree di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell'Ente, destinate ad uso pubblico e/o a pubblico servizio. Sono esclusi gli spazi pubblici urbani, centrali e periferici, a destinazione di villa comunale (Villa Comunale al C.rso Umberto I / Villa comunale di Faibano) .

ARTICOLO 4

SOGGETTO PROPONENTE

Sono soggetti titolati a proporre progetti di manutenzione, cura e riqualificazione fino ad un impegno economico annuo pari ad € 10.000, tutti i cittadini e le persone fisiche e giuridiche (come esempio, non esaustivo, i cittadini, residenti nell'area interessata dal progetto, i condomini, le istituzioni scolasti, le parrocchie e gli enti religiosi, le associazioni, gli operatori commerciali, le istituzioni, gli enti pubblici), singolarmente o in forma consorziata, operanti nel territorio oggetto della proposta.

ARTICOLO 5

INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento contenute nel Progetto possono comprendere:

1. *La manutenzione ordinaria e la cura dell'area*, cioè la tutela igienica, la pulizia delle piazze e dei marciapiedi, la manutenzione ordinaria delle strade, delle aree verdi e della aiuole, la riparazione ed il ripristino degli arredi urbani già esistenti e l'animazione culturale. La realizzazione di murales, graffiti e l'installazione di opere artistiche ed ogni altra variazione, innovazione, eliminazione o aggiunta che non sia già contemplata nella richiesta di adesione deve essere presentata al Comune e preliminarmente autorizzata dall'ufficio competente.

2. *La riqualificazione e manutenzione*, cioè un intervento che, oltre la manutenzione ordinaria e la cura dell'area di cui al comma 1 del presente articolo, preveda interventi rivolti alla riqualificazione e

valorizzazione.

3. E' fatto divieto di esercitare qualsiasi prerogativa o diritto di prevalenza nella funzione d'uso dell'area interessata, che non siano preventivamente autorizzate dal Comune di Marigliano.

4. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi.

ARTICOLO 6

PROCEDURA

1. Il procedimento amministrativo si attiva con la presentazione da parte dei soggetti indicati all'art 4 presso il Protocollo Generale del Comune, indirizzata al Sindaco, della idea/progetto di riqualificazione, manutenzione e cura dell'area.

2. L'Amministrazione Comunale, attraverso il Sindaco, esprime la propria decisione motivata, obbligatoria e vincolante, circa l'opportunità di dar seguito alla idea/progetto.

3. In caso di decisione favorevole dell' Amministrazione Comunale, il Responsabile del servizio Patrimonio nomina il RUP che, in relazione alla natura della idea/progetto presentata, provvede a richiedere al soggetto proponente la documentazione integrativa come di seguito riportata.

4. La proposta di affidamento deve essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

- I. rilievo grafico e fotografico dell'area oggetto di intervento;
- II. piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni, che si intendono realizzare;
- III. stima dei costi annui degli interventi a realizzarsi e dichiarazione di assunzione dei relativi oneri finanziari;
- IV. Piano di attuazione temporale degli interventi proposti;
- V. elenco nominativo e numerico dei soggetti partecipanti.

5. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

6. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto delle norme di tutela, della pianificazione generale, dell'arredo urbano comunale e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare con la sottoscrizione della *"Convenzione per la riqualificazione, l'affidamento e la cura di spazi urbani"*.

7. Il progetto di sistemazione dell'area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, tutela, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale;

8. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area. Invero devono essere volti a favorire l'abbattimento di eventuali barriere architettoniche esistenti.

9. Ricevuta la documentazione richiesta, l'Ufficio Patrimonio , che svolge funzioni, centrali di

coordinamento dell'intera procedura, raccoglie i pareri degli altri servizi eventualmente competenti, anche in sede di conferenza dei servizi e formula al soggetto proponente le eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni al Progetto.

10. Al termine della istruttoria tecnica, il progetto, corredato dalla documentazione richiesta, è approvato con delibera di Giunta comunale; con la medesima delibera la Giunta autorizza il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio alla sottoscrizione della Convenzione con la quale il soggetto proponente si impegna alla realizzazione dei lavori a proprie spese, nel rispetto della normativa legale vigente e secondo le norme contenute nel presente Regolamento, indicando un termine perentorio per l'inizio dei lavori.

ARTICOLO 7

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1. I soggetti affidatari prendono in consegna l'area/o spazio pubblico urbano impegnandosi alla realizzazione degli interventi di cui all'art.5 e a sostenere i relativi oneri economici, il tutto con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all'attenzione del servizio Patrimonio ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4. E' vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dalla normativa urbanistica vigente.
5. Il Comune, a mezzo del Servizio Patrimonio e della Polizia Municipale, effettua periodici sopralluoghi, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e le attività di manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 9.
6. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongano all'esecuzione degli interventi previsti in Convenzione, devono essere tempestivamente comunicati dai soggetti affidatari al Servizio Patrimonio.
7. Il soggetto affidatario nell'eseguire i lavori di riqualificazione è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti., i sottoservizi ed ogni altra struttura insistente sull'area, anche di proprietà di altri soggetti ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento, autorizzato

dall'Amministrazione, si rendesse necessario.

8. Il soggetto affidatario deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione degli interventi autorizzati.

9. Il soggetto affidatario deve, inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, comprovata da idonea copertura assicurativa, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso gli interventi autorizzati.

10. il soggetto affidatario deve farsi carico, attraverso idonea copertura assicurativa, dei danni, diretti ed indiretti, che possono derivare alla Amministrazione comunale dalla esecuzione dei lavori di riqualificazione, di cui all'art. 5 comma 2, dalla imperfetta e/o incompleta realizzazione degli stessi.

11. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

12. Tutto quanto autorizzato, realizzato ed introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, allo scadere della convenzione, devono essere rimosse.

13. L'affidatario, qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il logo del Comune di Marigliano e la dicitura "questa/o strada/spazio/aiuola è adottato da ..." seguito dalla denominazione del soggetto affidatario.

Il cartello indicante i dati dell'affidatario dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche: dimensione massima del cartello cm 50 (orizzontale) x 30 (verticale); altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio interno suolo; numero massimo 1 cartello per ogni 500 mq. di area affidata. Il cartello dalle dimensioni sopra specificate non potrà essere illuminato al neon o con qualsivoglia altro mezzo di illuminazione. La richiesta di apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di affidamento.

14. Il soggetto affidatario ha facoltà di ricercare risorse finanziarie attraverso la partecipazione a Bandi ovvero tramite il concorso di soggetti terzi, presentando prima dell'affidamento apposito piano di finanziamento.

15. E' vietato l'uso di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, per tutti gli interventi inerenti alle aree verdi.

16. E' vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area.

ARTICOLO 8

PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale collabora alla realizzazione del Progetto con la messa a disposizione delle aree pubbliche oggetto dell'intervento.

2. L'Amministrazione comunale può partecipare alla realizzazione del Progetto utilizzando proprio personale, specificatamente individuato in relazione alla natura degli interventi.

3. L'Amministrazione Comunale potrà collaborare al Progetto mediante la realizzazione diretta di opere.

4. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.
5. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza, o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.
6. Una qualsiasi forma di partecipazione indiretta del Comune di Marigliano attraverso il riconoscimento di agevolazioni tributarie, sarà subordinata all'approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio Comunale ;
7. La Giunta comunale fisserà, annualmente, il tetto massimo delle somme destinate alle forme di partecipazione indiretta (agevolazioni tributarie) tenuto conto delle richieste e dei benefici scaturenti dagli interventi realizzati. La Giunta comunale dovrà, con propria delibera, istituire un capitolo di bilancio le cui somme stanziare dovranno essere impegnate all'atto dell'approvazione dei progetti presentati.
8. Il beneficio concesso a titolo di agevolazioni tributarie non potrà superare il 50% dell' investimento previsto e realizzato, ripartito in successive annualità e, comunque, entro il termine della durata della convenzione

ARTICOLO 9

DURATA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE Di AFFIDAMENTO

1. La durata della Convenzione per l'affidamento spazi urbani deve essere certa e correlata alla natura degli interventi previsti dal progetto ;
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere in ogni momento la Convenzione, per ragioni di preminente interesse pubblico.
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in Convenzione e nella delibera di Giunta, il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell'Amministrazione Comunale (come da art. 7 punto 5) comporta l'immediata decadenza della convenzione stessa, riservandosi l'Amministrazione azione legale di risarcimento per eventuali danni.
4. Il soggetto affidatario potrà recedere dalla convenzione previa comunicazione motivata, scritta, che dovrà pervenire al Servizio Patrimonio.
5. Nel caso di recesso anticipato dalla Convenzione tutte le opere già realizzate entrano a far parte del patrimonio comunale, riservandosi l'Amministrazione azione legale di risarcimento per eventuali danni.
6. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano automatica sospensione della Convenzione.
7. Una volta realizzate le eventuali opere strutturali previste con la *“Convenzione, per la riqualificazione, l'affidamento e la cura di spazi urbani*, il soggetto affidatario dovrà tempestivamente comunicarlo al Servizio Patrimonio affinché si proceda alla verifica

dell'opera realizzata, alla ricezione di eventuali certificazioni inerenti gli impianti e la regolare esecuzione.

ARTICOLO 10

RESPONSABILITÀ

Il soggetto affidatario, per quanto attiene agli interventi realizzati, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di riqualificazione, attraverso idonea copertura assicurativa.

ARTICOLO 11

CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia, che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della Convenzione, viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Nola.

